

# AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Webinar

## COME CAMBIA LA SICUREZZA

Le novità del D.L. 146/2021  
e Legge di conversione 215/2021

**Lunedì 24 gennaio 2022**

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Relatore: **Rocco Vitale**









## Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Una Legge suddivisa in:

- Capo I Misure urgenti in materia fiscale
- Capo II Misure urgenti in materia di lavoro
- Capo III **Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- Capo IV Misure finanziarie urgenti
- Capo V Disposizioni finanziarie e finali



La Legge 215/2021 fissa il termine del **30 giugno 2022** entro cui deve essere adottato un nuovo Accordo Stato Regioni.

Auspicio:

Il nuovo accordo Stato regioni sia semplice e coerente nella sua applicazione e non dia origine ad altre 20 deliberazioni regionali di recepimento che ne modificano le indicazioni come purtroppo è stato fatto per i precedenti.



A tutt'oggi sono operanti ben 6 Accordi.

- Accordo 7 luglio 2016: Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per **Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione** (che tra l'altro contengono numerose modifiche ad Accordi precedenti).
- Accordo 22 febbraio 2012: formazione per i lavoratori incaricati **dell'uso delle attrezzature**.
- Accordo 25 luglio 2012: adeguamento e linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011.
- Accordo 21 dicembre 2011: la formazione dei **lavoratori, dirigenti e preposti**.
- Accordo 21 dicembre 2011: la formazione dei **datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione**.
- Accordo 26 gennaio 2006: lavoratori addetti ai **lavori in quota** (pubblicato come allegato XXI del D. Lgs. 81/2008).

Il legislatore indica alla Conferenza che gli attuali Accordi devono essere

- accorpati
- **rivisti e modificati.**

Quindi non si tratta di una mera e semplice organizzazione degli Accordi attuali ma, sulla base delle esperienze provvedere anche alle modifiche degli attuali Accordi.

## Norme uguali per tutte le tipologie di corsi

- Soggetti formatori
- Requisiti dei docenti
- Metodologie formative
- Verifiche finali di apprendimento
- Verifiche di efficacia
- Organizzazione della formazione
- Verbali finali

## Articolazione dei percorsi formativi

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Datori di lavoro    | - Primo soccorso          |
| - A.S.P.P. e R.S.P.P. | - Antincendio             |
| - Dirigenti           | - R.L.S.                  |
| - Preposti            | - Rimozione<br>amianto    |
| - Lavoratori          | - Spazi confinati         |
| - Lavori in quota     | - Lavoratori<br>marittimi |
| - Attrezzature        |                           |
| - Coordinatore        |                           |



Allegati



**Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.**

La formazione del vertice aziendale per far comprendere ai datori di lavoro l'importanza della salute e sicurezza come pilastro dell'attività imprenditoriale.

### **Novità formativa importante e qualificante.**

- formazione maggiore o almeno uguale a quella dei lavoratori.
- i datori di lavoro delle micro e piccole imprese che svolgono attività con alto rischio devono frequentare corsi di formazione più intensivi.



Individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi.



- Il sistema attuale delle verifiche finali non funziona.
- La verifica finale sarà obbligatoria per tutti i partecipanti e per ogni tipo di corsi di formazione.
- E' implicito che non bastano i dieci minuti per la compilazione di un questionario.
- Nei contenuti minimi dei corsi deve rientrare la verifica finale.
- Se il corso base per lavoratori sarà di 4 ore e la verifica di un'ora l'intero percorso formativo sarà di 5 ore.

**Individuare le modalità di verifica nei corsi di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Si introduce una novità in quanto la verifica finale viene prevista anche per i corsi di aggiornamento.

La periodicità dell'aggiornamento, di norma negli attuali Accordi è di durata quinquennale-

Per i preposti sarà biennale

**Tale periodicità sarà estendibile per tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ???**



## Verifiche di efficacia

Individuare le modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

- Aspetto fondamentale **verifica e di efficacia**
- Attuata dopo la formazione all'interno dell'ambiente di lavoro e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Ciò significa che i risultati della formazione si verificano sul campo e non con un questionario con risposte su aspetti normativi o legislativi.
- La stessa formazione deve cambiare nella previsione di verifiche durante il lavoro che dovrà essere effettuata dal preposto o dal RSPP e non necessariamente dal docente che ha svolto il corso.
- **Verifica on the job**



La legge 215/2021 consente, utilizzando lo strumento dell'Accordo, di esplicitare meglio la tematica dell'addestramento chiarendo ad esempio la procedura del processo formativo



## Altri soggetti della sicurezza e la formazione

Coordinatori di cantiere (CSP/CSE)  
Allegato XIV D. Lgs. 81/2008

Addetti al primo soccorso


Addetti Antincendio

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Lavoratori negli spazi confinati

Segnaletica stradale

Sicurezza trasporto





La regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è unicamente contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ma anche in altre fonti di rango legislativo e in una pluralità di altre disposizioni, applicabili di volta in volta a seconda della tipologia di formazione da erogare.

Nel corso degli anni, infatti, si è creata in materia di formazione e salute e sicurezza una sovrapposizione di norme le quali, per quanto riferite a principi tendenzialmente comuni, recano tra loro significative differenze determinando una complessiva regolamentazione fin troppo complessa ed eterogenea.



**CONTRIBUTO DELL'AIFOS  
ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE  
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
27 NOVEMBRE 2019**

Il contributo dell'AiFOS ai lavori della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 D. Lgs. n. 81/2008) ha l'obiettivo di fornire alla Commissione elementi di riflessione tratti dall'esperienza pluriennale di AiFOS in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, in una logica di informazione e ausilio al miglioramento del pertinente quadro di regolamentazione. La proposta parte dalla premessa di porre all'attenzione della Commissione consultiva tre aspetti fondamentali, che nella unitarietà delle prerogative della Commissione, costituiscono tre differenti ambiti, ai quali potrebbero corrispondere diversi atti.

In tal modo si prospetta una unica azione coordinata della Commissione che, contemporaneamente, delinea tre differenti provvedimenti:

1. **Unificazione e armonizzazione in un unico testo degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione**, attraverso un Accordo che sintetizzi, con le modifiche ritenute necessarie, l'intero quadro regolatorio dei diversi Accordi in materia sin qui emanati (che verrebbero abrogati);
2. **Accreditamento regionale**: Proposta di una revisione, con l'aggiunta di ulteriori parametri afferenti alla formazione in materia di salute e sicurezza (e non solo a quella professionale), dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008;
3. **Qualificazione dei docenti**: Proposta di revisione dei criteri di qualificazione per l'emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale, che faccia seguito al decreto 6 marzo 2013 (c.d. di "qualificazione formatori").

**1. UNICO TESTO ACCORDI STATO REGIONI**

**1.1. Appunti per l'adozione di un nuovo Accordo**

La regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è unicamente contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D. Lgs. n. 81/2008), ma anche in altre fonti di rango legislativo e in una pluralità di altre disposizioni, applicabili di volta in volta a seconda della tipologia di formazione da erogare.

Nel corso degli anni, infatti, si è creata, in materia di formazione alla salute e sicurezza, una sovrapposizione di norme, le quali - per quanto riferite a principi tendenzialmente comuni - recano tra loro significative differenze determinando una complessiva regolamentazione fin troppo intricata ed eterogenea.

Nello specifico sono attualmente in vigore numerosi Accordi Stato-Regioni<sup>1</sup> in molte parti simili, ma con differenze interpretative ed organizzative che favoriscono confusione ed incertezze applicative.

<sup>1</sup> Accordo 7 luglio 2016 - RSPP e ASPP, Accordo 21 dicembre 2011 - Lavoratori, Dirigenti, Preposti, Accordo 21 dicembre 2011 - Datore di lavoro, Accordo 25 luglio 2012, Adeguamento linee applicative, Allegato XXI, D. Lgs. 81/2008 - Lavori in quota (Accordo Stato-Regioni)



**CONTRIBUTO DELL'AIFOS  
ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE  
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
27 NOVEMBRE 2019**

1. **Unificazione e armonizzazione in un unico testo degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione**, attraverso un Accordo che sintetizzi, con le modifiche ritenute necessarie, l'intero quadro regolatorio dei diversi Accordi in materia sin qui emanati (che verrebbero abrogati);
2. **Accreditamento regionale**: Proposta di una revisione, con l'aggiunta di ulteriori parametri afferenti alla formazione in materia di salute e sicurezza (e non solo a quella professionale), dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008;
3. **Qualificazione dei docenti**: Proposta di revisione dei criteri di qualificazione per l'emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale, che faccia seguito al decreto 6 marzo 2013 (c.d. di "qualificazione formatori").

Per realizzare una buona e seria formazione, quale azione di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, non basta continuare a dire che serve più formazione e aumentare la cultura della sicurezza.

## Soggetti Formatori

- Ope legis
- Accreditati dalle Regioni

## Formatori

- D.I. 6 marzo 2013
- Dopo un anno di entrata in vigore del decreto la Commissione ex art. 6 doveva valutarne l'applicazione e proporre eventuali proposte migliorative.

Questa volta non serve un Accordo rivisto  
ma un Accordo nuovo  
che oltre ai nuovi obblighi legislativi e normativi  
tenga conto dell'esperienza maturata in questi anni e ne  
faccia tesoro  
per fare come diceva un vecchio ed attuale slogan

**“meno carta e più sicurezza”**

# Grazie per l'attenzione

